



Spett.le
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 – Roma

E, per conoscenza,

Illustre Dottor
PIETRO MANDIROLA
Via Morigi, 2
20123 - Milano

Raccomandata A.R.
anticipata tramite fax al numero 06 46634794

Si riscontra la Vostra lettera datata 3 febbraio 2004, prot. 002105 (n. 91/002170 VER), ricevuta il 9 febbraio 2004, relativa alla lettera del 30 aprile 2003, prot. 0031/2003, della scrivente, con la quale si chiedeva l'iscrizione di Avatar S.p.A. nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, previa derubricazione dall'elenco di cui all'art. 113 dello stesso D.Lgs. n. 385/93.

La scrivente conosce il D.M. del 14 novembre 2003, n. 104700, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2003, recante «Disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui all'art. 106 del t.u. bancario che svolgono attività di rilascio di garanzie», è stato modificato il D.M. 2 aprile 1999, relativo alla «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).».

In particolare, è noto che il predetto D.M. n. 104700 ha introdotto, dopo l'art. 1 del citato D.M. 2 aprile 1999, l'art. 1 bis sui «Requisiti degli intermediari finanziari che svolgono attività di rilascio garanzie», con il quale si è stabilito, fra l'altro, che «I soggetti [italiani ed esteri operanti in Italia] che intendono svolgere l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie ... devono soddisfare i seguenti requisiti: ... capitale sociale versato non inferiore ad euro 1.000.000; il capitale sociale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati presso banche; mezzi patrimoniali non inferiori ad euro 2.500.000;».

Si conosce anche un secondo decreto, il D.M. del 14 novembre 2003 (stesso giorno del primo), n. 104702 e pubblicato anch'esso sulla citata Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2003, recante «Modifiche al decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, relativo ai criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario)», con il quale, «dopo il comma 1 dell'art. 4 del D.M. 13 maggio 1996, è aggiunto il comma 1 bis», con il quale si stabilisce che «Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la Banca d'Italia verifica il possesso da parte dell'intermediario dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2. L'iscrizione è negata qualora l'intermediario non disponga di un sistema informativo-contabile, di metodi di misurazione e gestione dei rischi nonché di strutture di controllo interno adeguati rispetto al volume e alla complessità dell'attività svolta o che intende svolgere.».



Lo stesso comma 1 bis precisa che «In tal caso, qualora la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata esclusivamente dal tipo di attività esercitata, entro due mesi dal provvedimento di diniego gli amministratori provvedono a convocare l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società; qualora invece la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle soglie quantitative previste dall'art. 2, comma 2, entro il termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle medesime soglie quantitative. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario è cancellato dall'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico.».

La Vostra lettera del 3 febbraio 2004 giunge alla scrivente dopo che nonostante il tempo trascorso (ben superiore al «termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda» previsti dall'art. 4 del D.M. 6 luglio 1994, recante «Modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), non era pervenuto alcun Vostro riscontro alla lettera del 30 aprile 2003 della scrivente né, prima d'ora, erano mai state richieste «eventuali informazioni supplementari» previste dall'art. 4 del sopra citato D.M. 6 luglio 1994.

Circa le modifiche di cui al D.M. n. 104700 del 14 novembre 2003, Avatar S.p.A. non avrebbe problemi ad investire il proprio capitale in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità presso banche in Paesi nei quali non sia possibile sottrarre tali attività e/o titoli con illegittimi pretesti (come invece, in Italia, è già avvenuto nei confronti di sue partecipate), e che la stessa Avatar S.p.A. dispone di un sistema informativo (non solo contabile), di metodi di misurazione e gestione dei rischi e di strutture di controllo interno (e d'indagini esterne) adeguati rispetto al volume e alla complessità dell'attività svolta e che intende svolgere.

Tuttavia, si è considerato quanto segue.

L'art. 2 del D.M. 6 luglio 1994 recante «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico» prevede che: «1. Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti; c) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno eccezione le fidejussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.».

Avatar S.p.A. non ha mai svolto né da ora in poi intende svolgere alcuna delle attività indicate nel sopra citato art. 2 del D.M. 6 luglio 1994: in particolare, la società non ha mai rilasciato una garanzia a terzi, nemmeno a sue partecipate, ad alcun titolo, da quando esiste.

Per i suddetti motivi, si ritiene di non avere alcun interesse alla domanda del 30 aprile 2003 e pertanto si dichiara di rinunciare alla richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93.

Inoltre, si è considerato quanto segue.

La prima parte del primo comma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 385/93 prevede che «1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate



nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale.».

L'art. 1 del D.M. 6 luglio 1994, recante «Determinazione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1.» prevede che: «1. Sono obbligati all'iscrizione in una apposita sezione dell'elenco generale tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale per i relativi adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi, i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o più delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, T.U.» e «2. L'obbligo ricorre altresì a carico dei soggetti che esercitano dette attività, non nei confronti del pubblico, in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attività con quelle di natura diversa - industriale, commerciale o di servizi - esercitate dal medesimo soggetto.».

L'art. 2 dello stesso D.M. 6 luglio 1994 prevede che «1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, T.U. sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate - inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate - sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall'art. 106, comma 1, T.U., sia superiore al 50% dei proventi complessivi.».

Nel caso di Avatar S.p.A., non ricorrono entrambi i presupposti di cui al citato comma 1 dell'art. 2 del D.M. 6 luglio 1994 e, precisamente, non ricorre il presupposto di cui alla lettera b) dello stesso comma, poiché la società non ha mai avuto e non avrà prevedibilmente in futuro alcun provento prodotto da elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 385/93, né profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs n. 385/93.

Per i suddetti motivi, si ritiene di non avere alcun interesse all'iscrizione nell'elenco dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico e si chiede la cancellazione dell'iscrizione della società dall'elenco di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 385/93.

Naturalmente si procederà quanto prima alle necessarie modifiche statutarie.

Per maggiore precisazione, avuto riguardo alla data ed al tenore dei due D.M. del 14 novembre 2003, i cui fini reali sono evidenti, nel ribadire che Avatar S.p.A. non ha mai prestato garanzie ad alcuno, si informa che azioni di Avatar S.p.A. per un valore nominale di 150 miliardi di euro sono state poste a pegno, con un atto del 14 giugno 2001, non sottoscritto in Italia, dalla società estera detentrici delle azioni stesse, a titolo di garanzia della emissione dei primi sei miliardi di Dhana, la moneta della Repubblica della Terra, emessa dall'ente Dhura, che non ha sede in Italia.

Si allega, infine, copia del certificato del casellario giudiziale n. 19787/0008-0285 del 2 marzo 2001 intestato al nome di Marusi Guareschi Rodolfo.

Distinti saluti.

Sant'Ilario d'Enza, lì 12 febbraio 2004.

Il Presidente
Valerio Marusi Guareschi

CASELLARIO GIUDIZIALE

N.19787/0008-0285

CERTIFICATO GENERALE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

AL NOME DI COGNOME: MARUSI GUARESCHI NOME: RODOLFO


NATO IL 20/1/1950 IN SALSOMAGGIORE TERME (PR)

SULLA RICHIESTA DI AUTORITA' GIUDIZIARIA
PER USO GIUSTIZIA PENALE (ART. 688 COMMA 1 C.P.P.)

SI ATTESTA CHE NEL CASELLARIO DI PARMA RISULTA:

N U L L A

PARMA, 2/3/2001


IL CANCELLIERE